



DA CITARE SEMPRE NELLA RISPOSTA

# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE ANTICRIMINE

**OGGETTO:** Contratto stipulato in modalità elettronica, a seguito di procedura di gara d'appalto esperita ai sensi dell'articolo 60, comma 1, del D. Lgs.vo n.50 del 18/04/2016 per la fornitura di (da completare in base al/ai lotti aggiudicati) necessaria alla realizzazione di un laboratorio d'alto livello per le analisi merceologiche e chimiche forensi, nell'ambito del progetto n. 25.5.1 "Realizzazione tecnologica del laboratorio di alto livello per le analisi merceologiche e chimiche forensi" cofinanziato dall'UE nell'ambito del fondo sicurezza interna 2014-2020 – nuove frontiere per la sicurezza interna.

*Alla Società/RTI*

Si trascrive di seguito il contratto avente ad oggetto la fornitura di ( *da completare in base al lotto di aggiudicazione*), tra il Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale Anticrimine - (di seguito indicata per brevità "Amministrazione") e la Società/RTI "\_\_\_\_\_" (di seguito indicata per brevità "Impresa"), a seguito dell'espletamento di procedura di gara ad evidenza pubblica in ambito CEE/WTO.

## **PREMESSO CHE:**

- a) il Regolamento comunitario n. 513/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 ha istituito, nell'ambito del Fondo Sicurezza Interna, lo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi e che abroga la decisione 2007/125/GAI del Consiglio
- b) il Regolamento comunitario n. 514/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 ha istituito, nell'ambito del Fondo Sicurezza Interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti che abroga la decisione 574/2007/CE;
- c) il Regolamento (UE) n. 515 1042/2014 della Commissione del 25 luglio 2014 ha integrato il Regolamento (UE) n. 514/2014 per quanto riguarda la designazione e le responsabilità di gestione e di controllo delle Autorità Responsabili;



# *Ministero dell'Interno*

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE ANTICRIMINE

- d) Con decisione della Commissione Europea n. C(2015)5414Final del 5/8/2014 è stato approvato il Programma Nazionale del Fondo Sicurezza Interna 1014/2020 per l'Italia;
- e) Con decreto dell'Autorità Responsabile del Fondo Sicurezza Interna 2014-2020 del 6 ottobre 2017, è stato ammesso al finanziamento il Progetto 29.5.1 "Realizzazione tecnologica del Laboratorio di alto livello per le analisi merceologiche e chimiche forensi" cofinanziato dall'UE nell'ambito del Fondo Sicurezza Interna 2014-2020 – Nuove Frontiere per la Sicurezza Interna, per un importo complessivo di €1.999.788,00 a valere sul Fondo Sicurezza 2014-2020;
- f) È stata stipulata la Convenzione di Sovvenzione del 13/10/2017 relativa al progetto 29.5.1 "Realizzazione tecnologica del Laboratorio di alto livello per le analisi merceologiche e chimiche forensi" cofinanziato dall'UE nell'ambito del Fondo Sicurezza Interna 2014-2020 – Nuove Frontiere per la Sicurezza Interna, sottoscritta tra l'Autorità Responsabile del Fondo Sicurezza Interna 2014-2020 e l'Amministrazione Beneficiaria Direzione Centrale;
- g) l'Amministrazione, con determina a contrarre del 26 marzo 2017, ha manifestato l'intendimento di avviare una procedura ad evidenza pubblica "aperta", ai sensi dell'articolo 60, comma 1, del D.Lgs.vo 50 del 18 aprile 2016, suddivisa in n. 6 lotti per la fornitura di apparecchiature di analisi di laboratorio necessarie alla realizzazione del progetto in questione;
- h) l'Ufficio Tecnico e Analisi di Mercato della Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e per la Gestione Patrimoniale, ha predisposto n. 6 capitolati tecnici ed ha fissato in **€1.540.982,00**, IVA esclusa, l'importo complessivo da porre a base d'asta di una procedura di gara ad evidenza pubblica, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95, comma 2, del D.Lgs.vo nr. 50/2016;



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE ANTICRIMINE

- i) l'Amministrazione ha proceduto, mediante apposito bando di gara trasmesso con ID nr. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee il \_\_/\_\_/2018 con ID n. \_\_\_\_/S \_\_\_\_-\_\_\_\_, ad esperire un appalto in ambito UE/WTO, ai sensi dell'articolo 72, comma 1, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, dandone massima pubblicità con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Parte generale - n. 21 del 19/02/2018, ai sensi del successivo articolo 73 del medesimo Decreto Legislativo, nonché, per estratto, su due quotidiani nazionali e su due quotidiani aventi particolare diffusione nella Regione Lazio;
- j) che in relazione al lotto n. \_\_\_\_\_ sono pervenute n. \_\_ (\_\_\_\_) offerte e l'Amministrazione, preso atto della proposta di aggiudicazione formulata dalla Commissione Ministeriale nella seduta del \_\_/\_\_/2018, è venuta nella determinazione di aggiudicare la fornitura di che trattasi alla Società/RTI "\_\_\_\_", al prezzo di Euro \_\_\_\_\_, cui sono da aggiungere Euro \_\_\_\_\_, per I.V.A. al 22%, per un valore massimo complessivo di Euro \_\_\_\_\_;
- k) la Società viene indicata per brevità "Impresa" ed il Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - viene indicato con la parola "Amministrazione";

**Tanto premesso si conviene e si stipula quanto segue:**

## Articolo 1

### **(Oggetto del contratto, descrizione della fornitura e importo contrattuale)**

Il presente atto ha come oggetto la "fornitura di (da completare in base al lotto di aggiudicazione, per un arco temporale di 24 (ventiquattro) mesi.

Le caratteristiche tecniche della fornitura dovranno essere in tutto conformi al presente contratto, nonché al capitolato tecnico ed all'offerta tecnica ed economica dell'Impresa in data \_\_/\_\_/\_\_\_\_, documenti che, benché non allegati e custoditi agli atti dell'Amministrazione, costituiscono anch' essi parte integrante del presente contratto.

Fornitura:



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE ANTICRIMINE

L'impresa dovrà provvedere alla fornitura, installazione e posa in opera, in una logica "chiavi in mano" di *(da completare in base al lotto di aggiudicazione)* comprensivo di garanzia ed assistenza tecnica di tipo "full risk" così composto:

*(Si veda l'art. 3 "OGGETTO DELLA FORNITURA" del/i Capitolato/i Tecnico/i riferito al Lotto/i di aggiudicazione che saranno pubblicati e resi disponibili, unitamente al bando di gara e ai documenti complementari, sui siti istituzionali.)*

L'ammontare complessivo del contratto è di € \_\_\_\_\_, cui sono da aggiungere € \_\_\_\_\_ per I.V.A. al 22%, per un valore massimo complessivo non superabile di € \_\_\_\_\_.

## Opzioni

1. L'Amministrazione, entro la scadenza contrattuale, si riserva la facoltà di operare modifiche, nonché varianti, del contratto di appalto in corso di validità derivante dalla presente procedura, previa autorizzazione del Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi all'articolo 106, comma 1, lettere b), c), d) ed e), del D.Lgs.vo 50/2016, purché il valore della modifica, nonché variante, sia al di sotto di entrambi i valori di cui al comma 2, lettere a) e b), del sopramenzionato articolo.
2. L'Amministrazione, entro la scadenza contrattuale, si riserva la facoltà di implementare la fornitura fino alla concorrenza massima di un quinto dell'importo contrattuale entro l'importo massimo complessivo stimato di € \_\_\_\_\_, **IVA esclusa**, che l'esecutore è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni, in ossequio all'articolo 106, comma 12, del D.Lgs.vo 50/2016.
3. L'Amministrazione, entro i 24(ventiquattro) mesi successivi alla sottoscrizione del contratto, si riserva la facoltà di esercitare la previsione di cui al disposto normativo



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE ANTICRIMINE

dell'articolo 63, comma 5, del D.Lgs.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii., per una durata massima pari ad un'ulteriore annualità.

4. L'Amministrazione, entro la scadenza contrattuale, si riserva, altresì, la facoltà di disporre la proroga del servizio, ai sensi dell'articolo 106, comma 11, del D.Lgs.vo n.50/2016, nella misura strettamente necessaria ed alle medesime o più favorevoli condizioni contrattuali, nelle more dello svolgimento e conclusione delle ordinarie procedure di scelta di un nuovo contraente.

Qualora l'Amministrazione voglia avvalersi delle opzioni di cui sopra è tenuta a darne comunicazione per iscritto alla controparte, prima della scadenza del contratto, mediante lettera raccomandata AR o mediante altra forma idonea a garantire data certa.

Il prezzo offerto è formulato in base a calcoli di propria convenienza, tutto incluso e nulla escluso. Esso pertanto è fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto.

## Articolo 2

### (Norme regolatrici del contratto)

Per il presente contratto vengono osservate le seguenti norme:

- a) la Legge per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato (Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni);
- b) il Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato (Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni);
- c) le Condizioni Generali d'Oneri per gli acquisti e le lavorazioni dei materiali di vestiario, equipaggiamento, servizi generali e casermaggio per la Polizia di Stato, approvate con Decreto del Ministro dell'Interno n. 999.9687.AG.II del 28 marzo 1953, registrato alla Corte dei Conti il 29 maggio 1953, per quanto applicabili;
- d) il Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1992, n. 417, recante il Regolamento di amministrazione e di contabilità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE ANTICRIMINE

- e) il D.P.C.M 06/08/1997 n. 452, recante l' approvazione del capitolato di cui all'articolo 12, comma 1, del Decreto Legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, relativo alla locazione e all'acquisto di apparecchiature informatiche, nonché alla licenza d'uso dei programmi;
- f) il D. Lgs.vo 50 del 18 aprile 2016, come integrato e corretto dal D. Lgs.vo 19/4/2017 nr. 56, entrato in vigore in data 20.5.2017 (Codice degli Appalti);
- g) il Decreto Legge 95/2012, convertito con Legge n. 135/2012;
- h) la Legge 24 dicembre 2007, n. 244, in materia di fatturazione elettronica;
- i) l'articolo 1 della Legge 28/12/2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016);
- j) le disposizioni previste dal Codice civile e dalle Leggi speciali, per quanto non espressamente regolato dalle leggi e dai regolamenti di cui ai precedenti punti (a), (b), (c), (d), (e), f) g), h) e i), in quanto compatibili con la Legge ed il Regolamento di contabilità generale dello Stato.

L'Impresa contraente dichiara di conoscere e di accettare, in ogni loro parte, tutte le normative di cui ai predetti punti *a), b), c), d), e), f), g), h), i) e j)* che si intendono qui integralmente trascritte senza, peraltro, che siano allegate al contratto, ai sensi dell'articolo 99 del Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato.

### Articolo 3

#### (Direttore dell'Esecuzione del Contratto e Responsabile di Progetto)

Ai sensi dell'art. 101, comma 1, del D.Lgs.vo n. 50/2016, l'Amministrazione, **entro 10 (dieci) giorni** dalla data di esecutività del presente contratto, provvederà a nominare un "Direttore dell'Esecuzione" del contratto, con compiti di coordinamento, direzione e controllo tecnico contabile dell'esecuzione del presente contratto in ossequio al disposto normativo di cui all'articolo 111, comma 2, del menzionato decreto legislativo, e di tale nomina verrà data comunicazione all'Impresa.

Il Direttore dell'Esecuzione Contrattuale, congiuntamente con il Responsabile Unico del Procedimento, dovrà assicurare altresì la regolare esecuzione del contratto da parte dell'Impresa,



# *Ministero dell'Interno*

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE ANTICRIMINE

verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali.

Entro la medesima data, l'Impresa dovrà nominare un “Responsabile Generale di Progetto (Project Manager)” con funzioni di unica interfaccia tecnico contabile con l'Amministrazione e di tale nomina dovrà essere data comunicazione all'Amministrazione.

Il suddetto Responsabile di progetto sarà incaricato di curare il coordinamento tecnico delle attività in fase di messa in esercizio, nonché di svolgere la funzione di unico referente nei confronti dell'Amministrazione. In particolare, al responsabile tecnico faranno capo gli adempimenti di seguito indicati:

- le relazioni con l'Amministrazione;
- il rilascio nei tempi previsti di tutta la documentazione di progetto;
- la disponibilità delle risorse e del personale specializzato per le attività di realizzazione;
- il coordinamento di tutte le comunicazioni previste dal contratto;
- il controllo delle scadenze sulla base delle pianificazioni concordate;
- la rappresentanza dell'Impresa nelle riunioni di avanzamento e di coordinamento lavori nelle fasi di realizzazione e di esercizio.

## **Articolo 4**

**(Validità contrattuale)**

### **VALIDITA' CONTRATTUALE**

La validità del presente atto negoziale decorrerà dalla data di ricevimento da parte dell'Impresa della comunicazione, da effettuare mediante raccomandata A/R e/o via telefax e/o tramite PEC e/o con consegna a mano da parte dell'Amministrazione, successivamente all'avvenuta approvazione del contratto e della sua registrazione, a norma delle vigenti disposizioni di legge, da parte degli Organi di Controllo, fatta salva la formalizzazione della comunicazione di



# *Ministero dell'Interno*

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE ANTICRIMINE

“esecuzione d’urgenza” di cui all’articolo 32, comma 8, del D.Lgs.vo n.50/2016, sostanziandosi in una progettualità garantita per complessivi 24 (ventiquattro) mesi.

## **Articolo 5**

**(Termini di adempimento)**

### **Consegna – Installazione – Configurazione – Addestramento e Formazione**

L’Impresa, entro e non oltre **90** (novanta) giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di ricezione della comunicazione dell’avvenuta esecutività contrattuale, dovrà completare la fornitura e comunicare a mezzo PEC l’approntamento al collaudo della postazione di lavoro oggetto del presente contratto.

Eventuali ritardi rispetto al termine stabilito dal presente articolo, comporterà l’applicazione delle penalità di cui al successivo art. 11.

#### **5.1 Consegna**

La consegna degli apparati di nuova fornitura si deve intendere al piano, presso la sede della Direzione Centrale Anticrimine – Servizio Polizia Scientifica – Via Tuscolana, 1558 – 00173 – Roma, con onere a carico dell’Impresa di prelevare e smaltire i materiali di risulta d’imballo.

#### **5.2 Installazione e configurazione**

Sarà cura, altresì, dell’Impresa fornire cavetteria, cablaggi, bretelle, “plug” e quant’altro necessario per la posa in opera e l’installazione di tutte le apparecchiature al fine della loro corretta installazione e configurazione.

In particolare, le apparecchiature dovranno essere fornite complete di tutti gli accessori hardware e software e quanto necessario alla stabilità e funzionalità del sistema. Sono a carico dell’Impresa tutti i lavori di installazione, la manodopera ed i materiali necessari per l’installazione, l’assemblaggio, le prove di funzionamento e di messa a punto di tutti i





# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE ANTICRIMINE

componenti del sistema prima delle verifiche di conformità e la predisposizione dei test per effettuare i controlli circa il corretto funzionamento del sistema, affinché sia garantito l'esito positivo della verifica di conformità secondo le prescrizioni indicate nel presente contratto.

## **5.3 Rimozione e smaltimento apparecchi esistenti**

**(Il presente articolo 5.3, sarà inserito solo se presente tra gli adempimenti del capitolato tecnico riguardante il lotto di aggiudicazione)**

Contestualmente alla fornitura, l'Impresa dovrà provvedere, con oneri a proprio carico, alla rimozione e allo smaltimento, a norma di legge, di:

- a) .
- b) .
- c) .

Di proprietà dell'Amministrazione, dismessi presso lo stesso laboratorio.

Le operazioni di rimozione e smaltimento delle apparecchiature di cui sopra dovranno concludersi in tempi compatibili affinché, in sede di verifica di conformità, possa essere presentata idonea documentazione di avvenuta rimozione e smaltimento.

Tale documentazione è da considerare allegato essenziale alla documentazione di Verifica finale.

## **5.4 Formazione (da completare a seguito di offerta)**

L'Impresa deve fornire specifici corsi di addestramento/formazione teorico – pratico. L'attività didattica ha lo scopo di fornire al personale individuato dall'Amministrazione la piena conoscenza e capacità di interventi, in termini operativi, per il corretto uso e la corretta gestione delle apparecchiature e di tutti gli apparati forniti.

Devono inoltre essere previsti corsi di aggiornamento allorquando sopraggiungano manutenzioni evolutive o interventi che prevedano l'installazione di aggiornamenti per i quali è opportuna una specifica preparazione da parte degli utilizzatori del sistema.



# *Ministero dell'Interno*

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE ANTICRIMINE

Il corso di formazione e addestramento deve essere impartito in lingua italiana. La programmazione di tale corso sarà da concordare, anche in funzione delle necessità operative, con l'Amministrazione per mezzo del Direttore di Esecuzione Contrattuale.

## **Art. 6**

### **Verifiche di conformità**

La verifica di conformità funzionale finale della realizzazione oggetto di fornitura sarà eseguita presso i luoghi di consegna da un'apposita Commissione da nominarsi con Decreto Ministeriale ai sensi dell'art. 102, comma 6, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione dell'Impresa di approntamento alla verifica di cui al precedente articolo 5 e riguarderà la totalità delle apparecchiature, accessori, postazioni di lavoro e relativi software oggetto del presente contratto.

Nel corso delle operazioni di verifica si dovrà:

- accertare la presenza di tutte le apparecchiature e relativi componenti, compresi dispositivi e accessori hardware e software;
- verificare la conformità tra i requisiti tecnici posseduti dalle apparecchiature e dai relativi dispositivi accessori, con quelli dichiarati ed emersi in sede di offerta;
- verificare la conformità delle apparecchiature ai requisiti e alle caratteristiche tecniche previsti dalle norme di legge e dalle Specifiche Tecniche;
- accertare le corrette condizioni di funzionamento sulla scorta di tutte le prove funzionali e diagnostiche stabilite per ciascun tipo di apparecchiatura nei manuali tecnici del produttore e/o richieste dall'Amministrazione, con prove di funzionamento sia a livello di hardware che di software, mediante dimostrazioni effettuate dal tecnico del Fornitore, inclusa la eventuale riproduzione di test.

Il Fornitore dovrà produrre, in sede di verifica di conformità, tutta la documentazione richiesta dal Capitolato tecnico, la certificazione del costruttore attestante la data di fabbricazione, il certificato di collaudo in fabbrica, il numero di matricola progressivo e le dichiarazioni di



# *Ministero dell'Interno*

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE ANTICRIMINE

conformità attestanti la rispondenza dell'apparecchiatura fornita alle vigenti norme di sicurezza nazionale e comunitarie.

Il Fornitore, a proprio carico, dovrà procurare gli eventuali dispositivi/attrezzature/oggetti test che dovessero essere necessari ai fini della verifica di conformità.

Tutte le operazioni consigliate nei manuali tecnici del produttore si intendono obbligatorie per il Fornitore.

La fornitura è da considerarsi collaudata all'esito positivo della verifica di conformità per tutti i suoi componenti e accessori sia hardware che software.

Delle suddette operazioni verrà redatto apposito "verbale di verifica di conformità", firmato dai rappresentanti dell'Amministrazione e controfirmato dal Fornitore.

In caso di esito positivo, il Fornitore non è esonerato a rispondere per eventuali difetti e/o non conformità che non siano emersi al momento delle operazioni di verifica, ma vengano in seguito accertati.

Le prove di verifica devono concludersi entro 10 (dieci) giorni solari dal loro inizio, salvo diverso accordo con l'Amministrazione. Tutti gli oneri sostenuti per la fase di collaudo saranno da considerarsi a carico del Fornitore.

L'Amministrazione ha l'obbligo di non utilizzare le apparecchiature consegnate e poste in funzione prima delle operazioni di verifica di conformità, in caso contrario le apparecchiature utilizzate devono intendersi accettate.

## **6.1 Programma di test**

Contestualmente alla comunicazione di approntamento al collaudo, l'Impresa dovrà presentare un documento tecnico in cui sarà riportato il programma di test e delle procedure adottate per controllare la perfetta funzionalità di tutte le parti del sistema in rispondenza alla normativa richiamata e ai requisiti prescritti nel presente documento. L'Impresa garantirà tutta l'assistenza necessaria per l'effettuazione delle verifiche da parte della Commissione di Verifica di



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE ANTICRIMINE

conformità e presenterà un documento che attesti l'avvenuto svolgimento della formazione, controfirmato dall'Amministrazione salvo diversa indicazione.

Tutte le apparecchiature e i sistemi devono essere sottoposti a collaudo in fabbrica a cura dell'Impresa con rilascio dei relativi statini di collaudo, i quali devono essere resi disponibili all'Amministrazione al momento della Verifica di Conformità. Le suddette prove di collaudo in fabbrica sono necessarie a garantire il rispetto dei requisiti minimi richiesti dalle specifiche indicate nel presente capitolato tecnico.

L'Impresa dovrà garantire l'assistenza necessaria e mettere a disposizione della Commissione di Verifica di Conformità tutte le documentazioni, apparecchiature, strumentazioni e mezzi necessari alla effettuazione delle verifiche.

Saranno a carico dell'Impresa tutte le spese necessarie per la verifica di conformità dell'oggetto della fornitura nonché le eventuali spese per i danni a persone e cose che dovessero verificarsi per il cattivo funzionamento dello stesso.

## Articolo 5

### **(Rifiuto e ripresentazione alla verifica funzionale finale di conformità)**

Ferme restando le altre disposizioni previste dagli articoli 39 e seguenti delle Condizioni Generali d'onere in materia di collaudo e relativo esito, nel caso che la Commissione all'uopo nominata pronunci decisione di rifiuto di quanto presentato alla verifica funzionale, l'Impresa potrà, alternativamente:

- a) riproporre - entro 15 giorni solari dalla data di ricezione della comunicazione, a mezzo telefax, della decisione di rifiuto da parte della Commissione - le realizzazioni/beni già sottoposte alla verifica con esito negativo, accompagnate da una dettagliata relazione che specifichi il modo con il quale è stato ovviato ai difetti e/o alle avarie riscontrate;
- b) sottoporre - entro il medesimo termine di 15 giorni dalla data di ricezione della comunicazione, a mezzo telefax, della decisione di rifiuto da parte della Commissione - alla preventiva valutazione tecnica da parte dell'Amministrazione dei beni in



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE ANTICRIMINE

sostituzione di quelli rifiutati ed, in caso di valutazione favorevole del predetto Ufficio, presentare detti beni, entro 30 giorni decorrenti dalla data di comunicazione del favorevole parere tecnico economico emesso, per la verifica funzionale.

Restano comunque salvi i termini e le condizioni di cui all'articolo 4 del presente contratto.

In ogni caso, gli oneri di ritiro (ovvero: disinstallazione, ecc.) dei beni sottoposti alla verifica risultata negativa restano a carico dell'Impresa. Se entro il termine stabilito dall'Amministrazione, l'Impresa non avrà provveduto alle operazioni di cui al presente capo, tale attività sarà effettuata dall'Amministrazione che si rivarrà sull'Impresa stessa mediante incameramento del deposito cauzionale per un ammontare pari al valore congruito dall'Amministrazione in relazione ai materiali ed alle attività non eseguite.

Nell'ipotesi di mancata ripresentazione nei termini contrattualmente fissati e/o di esito sfavorevole anche della seconda verifica funzionale, l'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto, con l'incameramento dell'intero deposito cauzionale nonché all'esecuzione in danno dell'Impresa, fatta salva ogni altra azione risarcitoria.

Le eventuali spese di viaggio, di vitto e pernottamento del personale dell'Amministrazione resteranno a carico dell'Impresa in tutte le ipotesi in cui la verifica risulti negativa o, per cause imputabili all'Impresa non possa essere effettuata alla data convenuta, secondo le modalità di cui all'articolo 4 del presente contratto.

Contro la determinazione negativa è ammesso il ricorso da parte dell'Impresa al Ministero dell'Interno.

## **Articolo 6**

### **Garanzia e manutenzione**

L'oggetto della fornitura di cui al presente contratto deve essere coperto da garanzia del tipo "*full risk*" per almeno n. 24 (ventiquattro) mesi, a decorrere dal giorno successivo alla data di comunicazione della favorevole verifica di conformità e secondo i livelli di servizio indicati ai successivi paragrafi.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE ANTICRIMINE

La garanzia coprirà vizi e difetti di funzionamento, mancanza di qualità promesse o essenziali all'uso cui l'oggetto della fornitura è destinato, nonché il corretto funzionamento delle apparecchiature e relativi componenti ed accessori, secondo i parametri indicati dal costruttore nel manuale d'uso.

Durante tale periodo l'Impresa dovrà assicurare sul luogo (*on site*), attraverso tecnici specializzati, qualificati e abilitati dal produttore, la necessaria assistenza tecnica e, ove occorra, la fornitura di tutti i materiali e parti di ricambio, di consumo e/o soggetti ad usura finalizzati al mantenimento e/o ripristino del corretto funzionamento delle apparecchiature secondo la destinazione d'uso, nonché diretti a sopperire eventuali vizi o difetti di fabbricazione, malfunzionamenti e guasti ovvero, qualora necessaria o opportuna, la sostituzione delle apparecchiature.

L'Impresa dovrà garantire, quindi, per tutto il periodo contrattuale le procedure "*on site*" di manutenzione preventiva programmata, manutenzione correttiva e manutenzione evolutiva incluse le parti di ricambio, le spese di viaggio e/o trasferta, di manodopera e gli oneri accessori.

L'Impresa dovrà fornire semestralmente, in formato cartaceo o elettronico, un consuntivo del lavoro svolto ed una relazione tecnica inerente gli interventi effettuati e l'efficienza delle singole apparecchiature. Tutti gli interventi e le attività tecniche svolte dovranno preservare l'oggetto della fornitura ai fini della copertura in garanzia del costruttore.

L'attività di assistenza tecnica sarà svolta nel rispetto del presente contratto con diligenza e professionalità. La qualità del servizio sarà garantita attraverso l'eventuale ripetizione, totale o parziale, degli interventi tecnici qualora non conformi per mancato, parziale o inadeguato compimento delle attività secondo i requisiti del presente Capitolato Tecnico o per mancato funzionamento di materiali, componenti e/o ricambi o per vizi e/o difetti dei medesimi.

## **6.1 assistenza tecnica**

Di seguito verrà descritto il servizio di assistenza tecnica che l'Impresa dovrà garantire per un periodo di almeno 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dal giorno successivo alla data della



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE ANTICRIMINE

comunicazione di favorevole verifica di conformità e secondo i livelli di servizio successivamente indicati.

Per assistenza tecnica si intende il complesso di attività mirate al mantenimento in efficienza, in relazione ai successivi paragrafi.

Per assistenza tecnica si intende il complesso di attività mirate al mantenimento in efficienza, in relazione ai parametri prestazionali previsti dal costruttore, di tutto ciò che costituisce oggetto di fornitura, secondo quanto stabilito nel presente capitolato tecnico e nell'offerta tecnica presentata dall'Impresa.

A tal fine, l'Impresa dovrà garantire:

a) un punto di contatto per l'assistenza tecnica destinato alla segnalazione, gestione e richiesta di intervento per guasti o malfunzionamenti *hardware* (HW) e *software* (SW) delle apparecchiature o loro componenti, oggetto di fornitura, nonché all'attività di *troubleshooting*, costituito da:

I. casella di posta elettronica certificata o dedicata;

II. numero telefonico con interlocutore in lingua italiana (assistenza telefonica), che riceva e gestisca le richieste di assistenza tecnica, disponibile dal Lunedì al Venerdì festivi esclusi con orario di servizio 08.00 – 18.00.

III. sistema di certificazione di ricezione delle richieste di assistenza tecnica ed il relativo sistema di reportistica per la gestione degli interventi. In accordo con l'Amministrazione dovranno essere definiti gli intervalli temporali nei quali dovranno essere forniti i report sul servizio.

b) l'assistenza tecnica sul luogo indicato dall'Amministrazione (on site), secondo i livelli di servizio indicati, articolata in:

I. manutenzione preventiva programmata HW e SW - interventi di assistenza tecnica programmata, attivati in autonomia dall'Impresa, in accordo con l'Amministrazione, per le operazioni periodiche di verifica, taratura, messa a punto, sostituzione parti di ricambio e



# *Ministero dell'Interno*

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE ANTICRIMINE

quant'altro necessario a mantenere i livelli di operatività secondo i parametri indicati dal costruttore e/o per la destinazione d'uso delle apparecchiature;

II. manutenzione correttiva HW e SW - interventi non programmati di assistenza tecnica, attivati su richiesta dell'Amministrazione e senza limitazioni nel numero degli interventi, per:

- riparazione e/o sostituzione di parti a seguito di malfunzionamenti o guasti;
- messa a punto del funzionamento delle apparecchiature o loro componenti ai fini della corretta operatività;

III. fornitura parti di ricambio HW e SW;

IV. manutenzione evolutiva HW e SW - interventi di assistenza tecnica, senza limitazioni nel numero, attivati in autonomia dall'Impresa, in accordo con l'Amministrazione, o su richiesta dell'Amministrazione, che richiedano attività di update e/o upgrade delle apparecchiature o loro componenti hardware o software sviluppati dal costruttore e/o prescritti per legge o comunque necessari al mantenimento e/o al ripristino delle funzionalità delle apparecchiature secondo i parametri prestazionali previsti dal costruttore;

V. interventi di assistenza tecnica che richiedano attività di troubleshooting HW e SW non eseguibile attraverso il punto di contatto.

L'Impresa si impegna a prestare il servizio di assistenza tecnica per tutta la durata del contratto nel rispetto dei requisiti indicati al presente atto negoziale.

In caso di affidamento del servizio in sub-appalto o in sub-fornitura ai sensi e nei limiti delle disposizioni di legge vigenti in materia (D.Lgs. 50/2016, art. 105 e ss.mm.ii.), rimane in capo all'Impresa la responsabilità dell'esatta e conforme esecuzione del servizio secondo quanto richiesto con il presente capitolato tecnico.

Il personale addetto all'attività dovrà essere di gradimento dell'Amministrazione e in possesso dei requisiti tecnico-professionali necessari e/o indicati nel presente capitolato tecnico. Pertanto l'Impresa, attraverso il punto di contatto e almeno 10 (dieci) giorni prima della data preventivata





# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE ANTICRIMINE

per l'inizio del servizio di assistenza, ne fornirà i nominativi e le referenze, al fine di ottenere il preventivo gradimento.

L'Impresa dovrà sostituire il personale tecnico con comunicazione all'Amministrazione entro e non oltre 3 (tre) giorni dalla comunicazione di non gradimento e comunque senza alcun pregiudizio per i livelli indicati nel presente documento per l'erogazione del servizio di assistenza tecnica.

Nel caso in cui non pervenissero contestazioni e/o riserve da parte dell'Amministrazione al punto di contatto entro 2 (due) giorni dalla comunicazione dei nominativi, gli stessi si intenderanno tacitamente approvati.

L'Amministrazione consentirà pieno e libero accesso ai locali dove sono sistemate le apparecchiature, per lo svolgimento del servizio di cui al presente documento.

Per quanto concerne la consuntivazione delle attività svolte, queste dovranno essere oggetto di analitica relazione semestrale da parte dell'Impresa in cui dovranno essere evidenziati le risorse umane e materiali impiegate unitamente alla tipologia e alla modalità di servizio erogato per singola apparecchiatura. L'Impresa dovrà consegnare all'Amministrazione almeno due copie di detta relazione in formato cartaceo o elettronico.

Non sono compresi nel servizio di assistenza tecnica la riparazione dei guasti, il tempo di riparazione o la sostituzione delle parti determinate da:

- calamità, compresi incendio, inondazioni, acqua, vento e fulmini;
- uso delle apparecchiature da personale non qualificato o non coerentemente a quanto indicato nel manuale d'uso del costruttore;
- atti di vandalismo, furto o rapina.

## **6.2 Manutenzione preventiva programmata**

Per manutenzione preventiva programmata si intendono tutte le procedure, indicate dal costruttore nel manuale d'uso, per la verifica, controllo, messa a punto, sostituzione parti di ricambio e/o parti/materiali soggetti ad usura, eseguite ad intervalli predeterminati, volte a



# *Ministero dell'Interno*

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE ANTICRIMINE

ridurre la probabilità di guasto o la degradazione del corretto funzionamento delle apparecchiature. Il fine è quindi quello di verificare e mantenere i parametri operativi e prestazionali delle apparecchiature ai livelli caratteristici di regolare funzionamento previsti dal costruttore e/o per la destinazione d'uso delle apparecchiature, oggetto di fornitura.

Il programma degli interventi, attuato tramite un Piano di manutenzione redatto a cura dell'Impresa, sarà concordato con l'Amministrazione al fine di produrre un piano operativamente attuabile per il quale siano state preventivamente svolte tutte le necessarie attività propedeutiche alla buona riuscita degli interventi programmati (ad esempio, e in modo non esaustivo, il preavviso ai servizi interessati, l'accordo sulle date degli interventi ecc.). Nel Piano di manutenzione dovranno essere indicati almeno la data e la durata presunta dell'intervento, la descrizione di massima delle attività tecniche da effettuarsi e l'elenco delle eventuali parti da sostituire.

L'Impresa, al termine di ciascuna delle operazioni di manutenzione previste, è tenuto a compilare la Scheda intervento, firmata dal personale tecnico che ha eseguito la manutenzione, che andrà convalidata da un rappresentante dell'Amministrazione. La Scheda intervento andrà consegnata in originale all'Ufficio interessato dalle operazioni di manutenzione.

Nel caso in cui l'Amministrazione non fosse nelle condizioni di poter sottoscrivere la Scheda intervento, la stessa verrà comunque consegnata e, qualora non pervenissero contestazioni e/o riserve da parte dell'Amministrazione al punto di contatto entro 5 (cinque) giorni dal termine dell'intervento, la stessa si intenderà tacitamente approvata.

L'Impresa si impegna ad eseguire gli interventi di manutenzione preventiva programmata con la predisposizione di mezzi e risorse necessarie a proprio carico, al fine di attuare i servizi in modo tempestivo, coordinato e tenendo altresì conto delle esigenze operative e di natura tecnologica delle attività. Altresì, il servizio andrà erogato in osservanza agli obblighi di legge con particolare riferimento alla normativa in tema di prevenzione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE ANTICRIMINE

Nell'ambito delle attività di manutenzione rientrano, a carico dell'Impresa, tutti gli oneri conseguenti lo smaltimento, trasporto e conferimento al punto di raccolta autorizzato di eventuali materiali di risulta connessi con le attività stesse.

## **6.3 Livelli di servizio**

La programmazione e la tipologia degli interventi, ai fini del corretto funzionamento, dovranno essere conformi a quanto previsto dal costruttore nel manuale d'uso relativo alle apparecchiature e/o singole componenti e avere, comunque, una cadenza minima di almeno n. **1** (uno) intervento ogni **12** (dodici) mesi.

La manutenzione include la fornitura dei previsti materiali e parti di ricambio, di consumo e/o soggetti ad usura atti a assicurare il corretto funzionamento delle apparecchiature.

Gli eventuali parti o materiali sostituiti devono essere garantiti originali e nuovi di fabbrica.

Tutte le attività svolte dall'Impresa devono essere eseguite nel pieno rispetto delle norme vigenti in campo di segretezza e confidenzialità dei dati aziendali.

Gli interventi di manutenzione preventiva programmata dovranno essere comunicati all'Amministrazione via posta elettronica certificata con un preavviso di almeno **10** (dieci) giorni ed eseguiti secondo intervalli regolari, in date concordate con l'Amministrazione, durante il normale orario di lavoro e comunque senza ostacolo per le attività di laboratorio degli Uffici interessati.

L'Impresa nella comunicazione riporterà almeno le seguenti informazioni:

- a) identificativo apparecchiatura (matricola, modello, ecc.);
- b) tipo e motivazione dell'intervento tecnico;
- c) durata temporale;
- d) estensione (componenti coinvolte nell'intervento);
- e) generalità e referenze professionali del personale tecnico deputato alle operazioni di assistenza.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE ANTICRIMINE

La relativa Scheda intervento, da compilarsi a conclusione delle operazioni di manutenzione, dovrà contenere almeno le seguenti informazioni:

- I. data e ora di intervento;
- II. identificativo apparecchiatura (matricola, modello, ecc.);
- III. check list delle parti verificate e delle attività svolte;
- IV. motivo di intervento ed eventuali indicazioni e/o risoluzioni;
- V. segnalazione di eventuali anomalie riscontrate;
- VI. proposte o esecuzioni di manutenzioni straordinarie;
- VII. eventuali materiali, ricambi;
- VIII. attestazione di regolare e corretto funzionamento secondo i parametri operativi e prestazionali previsti, con allegati i documenti inerenti i risultati delle analisi, test o quant'altro attestanti la corretta operatività.

Ai fini degli interventi di manutenzione l'Impresa dovrà fornire esclusivamente personale tecnico qualificato e abilitato ad operare sulle apparecchiature oggetto di intervento. La documentazione inerente l'abilitazione agli interventi manutentivi e quant'altro concernente le referenze professionali del personale tecnico dovrà essere presentata preliminarmente.

Eventuali contestazioni di non conformità dovranno essere riportate a cura dell'Amministrazione, nella Scheda intervento al termine delle operazioni di manutenzione, o mediante comunicazione al punto di contatto entro **5 (cinque)** giorni dal termine di ciascun intervento tecnico, specificando le non conformità riscontrate e/o i difetti dei materiali impiegati.

## **6.3 Manutenzione correttiva**

Per manutenzione correttiva si intende l'insieme delle attività on site, non previste dalla manutenzione preventiva, rese necessarie a seguito di usura o guasto o malfunzionamento, per il ripristino dei regolari livelli di funzionalità delle apparecchiature, oggetto di fornitura, da porre in essere a cura dell'Impresa per tutta la durata del contratto.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE ANTICRIMINE

Le operazioni di manutenzione correttiva devono prevedere l'accertamento della presenza del malfunzionamento o guasto, l'individuazione delle cause che lo hanno determinato, la rimozione delle suddette cause e il ripristino del corretto funzionamento, secondo i livelli prestazionali previsti dal costruttore o per la destinazione d'uso delle apparecchiature, con verifica delle prestazioni stesse.

Si considera altresì manutenzione correttiva gli interventi non periodici per la messa a norma delle apparecchiature e di tutti i sistemi oggetto di fornitura a seguito dell'individuazione di interventi di adeguamento, secondo la normativa vigente.

In caso di non corretto o mancato funzionamento delle apparecchiature, il fornitore deve garantire un numero illimitato di interventi e il sollecito ripristino mediante la riparazione o la sostituzione delle parti di ricambio guaste e/o difettose o soggette ad usura. La manutenzione include la fornitura dei materiali e parti di ricambio, di consumo e/o soggetti ad usura atti a assicurare il corretto funzionamento delle apparecchiature. Gli eventuali parti o materiali sostituiti devono essere garantiti originali e nuovi di fabbrica.

## **6.4 Livelli di servizio**

Il servizio di manutenzione correttiva deve prevedere interventi tecnici dal Lunedì al Venerdì festivi esclusi con orario di servizio 08.00 – 18.00 e tempo di intervento on site (giorni lavorativi necessari, a partire dalla data della richiesta di intervento al punto di contatto, per effettuare l'intervento tecnico sul sito richiedente), entro e non oltre nr. 3 (tre) giorni lavorativi.

Per i guasti e/o malfunzionamenti:

1) con tempo di ripristino (giorni lavorativi necessari, a partire dalla data di intervento tecnico on site, per il pieno ripristino della corretta funzionalità delle apparecchiature) non superiore a nr. 3 (tre) giorni lavorativi, attestati dal personale tecnico intervenuto, il Fornitore procederà, entro tale termine, al ripristino della corretta funzionalità e alla predisposizione della relativa scheda intervento;



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE ANTICRIMINE

2) con tempo di ripristino superiore al precedente punto, l'Impresa entro e non oltre n. **3** (tre) giorni lavorativi, a partire dalla data di intervento tecnico on site, dovrà trasmettere all'Amministrazione una dettagliata scheda tecnica di ripristino in cui dovranno essere indicati:

I. data di intervento on site;

II. identificativo apparecchiatura (matricola, modello, ecc.);

III. motivo di intervento;

IV. tipologia di guasto e/o malfunzionamento;

V. check list delle parti verificate e delle attività svolte on site;

VI. dettaglio delle attività e delle eventuali parti di ricambio necessarie al ripristino della corretta funzionalità;

VII. tempo di ripristino (numero massimo di giorni lavorativi, decorrenti dalla data di intervento on site, che si prevedono necessari al completo ripristino della corretta funzionalità).

A seguito di tale comunicazione, decorreranno i termini indicati nella scheda tecnica di ripristino. In ogni caso, il tempo di ripristino per la corretta funzionalità delle apparecchiature non dovrà essere superiore a n. 18 (diciotto) giorni lavorativi, a decorrere dalla data dell'intervento on site.

Ogni intervento dovrà essere documentato da una Scheda intervento (cfr. paragrafi 6.1 e 6.1.1) che ne descriverà l'attività svolta. La Scheda intervento verrà consegnata all'Amministrazione in originale.

## **6.5 Manutenzione evolutiva**

Durante tutto il periodo di validità contrattuale e per l'intero oggetto della presente fornitura, l'Impresa dovrà erogare a proprio carico, oneri e spese, un servizio di update e/o upgrade HW e SW in conformità ad eventuali aggiornamenti evolutivi prescritti o rilasciati dalle case produttrici nonché permettere l'accesso gratuito al sito aziendale dal quale sia possibile ricevere informazioni su nuove versioni e aggiornamenti dei prodotti hardware e software.

A fronte di un nuovo rilascio, l'Impresa si impegna a fornire e concordare con l'Amministrazione tutti gli interventi finalizzati all'ottimizzazione e all'aggiornamento delle



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE ANTICRIMINE

apparecchiature oggetto di fornitura, i quali dovranno comunque preservare la perfetta funzionalità del sistema, prevenire eventuali malfunzionamenti e garantire la sicurezza e l'affidabilità.

Rientrano in quest'ambito tutti gli interventi disposti da parte del fabbricante delle apparecchiature o parti di esse a seguito dell'emissione di specifici avvisi di sicurezza.

L'attività evolutiva, eseguita secondo una programmazione concordata, andrà prevista indipendentemente da una richiesta formale e validata dall'Amministrazione.

## **6.6 Parti di ricambio**

Ai fini degli interventi di manutenzione preventiva programmata, correttiva ed evolutiva l'Impresa dovrà garantire on site la fornitura, e la relativa manodopera, per la sostituzione delle parti di ricambio, comprese quelle di consumo e i materiali soggetti ad usura che risultassero necessari per il mantenimento e/o il ripristino del corretto funzionamento delle apparecchiature ed il cui costo è da intendersi ricompreso nel prezzo di appalto. Gli eventuali parti o materiali sostituiti devono essere garantiti originali e nuovi di fabbrica.

Rimangono esclusi i materiali di consumo o monouso necessari all'utilizzo ordinario, ad eccezione della prima fornitura.

Ogni materiale utilizzato dall'Impresa per gli interventi eseguiti sulle apparecchiature dovrà essere originale, garantito e nuovo di fabbrica. Non saranno ammessi ritardi nel ripristino della funzionalità delle apparecchiature imputabili alla mancanza di parti di ricambio.

L'Impresa rimane pienamente responsabile dei danni derivanti dall'utilizzo di parti di ricambio non conformi o difettose.

È richiesto all'Impresa un tempo di fornitura delle suddette parti entro e non oltre i termini indicati al precedente paragrafo 6.6

Qualora, fatte salve le suddette prescrizioni, l'Impresa non riuscisse comunque a reperire i materiali occorrenti, anche a causa di terze parti, dovrà comunicare all'Amministrazione, entro i



# *Ministero dell'Interno*

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE ANTICRIMINE

termini previsti al paragrafo 6.6 l'impossibilità di procedere alla riattivazione della funzionalità dell'apparecchiatura.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di valutare il contenuto delle argomentazioni giustificative del mancato intervento presentate dall'Impresa, al fine di verificarne correttezza e fondatezza. Nel caso in cui l'Amministrazione dimostri e comprovi la fattibilità dell'intervento di manutenzione (ad es. incaricando altro fornitore specializzato appartenente alla rete ufficiale di assistenza tecnica del costruttore), comunicherà tale circostanza all'Impresa, richiedendogli contestualmente di procedere senza indugio all'esecuzione dell'intervento. In tal caso lo stesso sarà obbligato ad effettuarlo entro e non oltre i **5** (cinque) giorni lavorativi a partire dalla richiesta effettuata dall'Amministrazione. Qualora l'Impresa non intervenga neppure a seguito di quanto sopra e la funzionalità dell'apparecchiatura venga ripristinata solo a seguito dell'intervento diretto dell'Amministrazione, tutti i relativi oneri conseguenti alla riparazione e per il recupero dei costi di gestione amministrativa sostenuti dalla Stazione Appaltante saranno integralmente addebitati all'Impresa stessa, salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

L'Amministrazione in tal caso si riserverà la possibilità di risolvere il contratto.

L'Impresa, in capo al quale rimane la piena responsabilità della regolare esecuzione di tale attività, dovrà provvedere allo smaltimento dei pezzi di ricambio, dei materiali di consumo e quelli soggetti ad usura sostituiti.

L'Impresa deve garantire la disponibilità e la reperibilità delle parti di ricambio, comprese quelle di consumo e i materiali soggetti ad usura per almeno **10** (dieci) anni a partire dalla data del favorevole esito della verifica di conformità.

## **Articolo 7**

### **(Scioperi e cause di forza maggiore)**

Eventuali scioperi nazionali delle maestranze, purché tempestivamente denunciati entro 48 (quarantotto) ore dal loro inizio e dimostrati con documenti riconosciuti validi





# *Ministero dell'Interno*

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE ANTICRIMINE

dall'Amministrazione, daranno diritto al prolungamento dei termini di esecuzione contrattuale pari ad altrettanti giorni solari quanti sono stati quelli di sciopero.

I termini di esecuzione contrattuale non potranno essere prolungati in caso di scioperi aziendali, intendendo per tali quelli che si originano o si esauriscono nel ristretto ambito dell'azienda. Qualora altri eventi di forza maggiore (incendi, alluvioni o altre cause naturali) impediscano all'Impresa di rispettare i termini fissati, si conviene che i termini stessi potranno essere prolungati a richiesta dell'Impresa e a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, e comunque per non oltre 30 (trenta) giorni.

Ove successivamente alla consegna delle realizzazioni insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento delle prestazioni, l'Impresa è tenuta a proseguire le parti di attività eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale delle attività non eseguibili, dandone atto in apposito verbale.

Le contestazioni dell'Impresa in merito alle sospensioni delle attività sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa delle attività, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa delle attività; qualora l'Impresa non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento dà avviso all'ANAC.

La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario e cessate le cause che ne hanno determinato l'adozione, il Responsabile unico del procedimento dispone la ripresa dell'esecuzione ed indica il nuovo termine contrattuale.

Qualora l'Impresa non adempia gli obblighi contrattuali entro il nuovo termine contrattuale stabilito dall'Amministrazione a seguito della disposta ripresa, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto, nonché all'esecuzione in danno dell'Impresa, fatta salva ogni altra azione risarcitoria.



# *Ministero dell'Interno*

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE ANTICRIMINE

L'Impresa, per ottenere un eventuale, ulteriore prolungamento dei termini di esecuzione contrattuale, dovrà inoltrare, con congruo anticipo rispetto al termine di scadenza contrattuale, specifica domanda di proroga, presentando altresì un'esauriente documentazione che provi la non imputabilità alla stessa delle cause che impediscono l'ultimazione delle attività nel termine previsto e la presumibile durata del ritardo, sulla cui ammissibilità decide il Responsabile unico del procedimento, sentito il Direttore dell'esecuzione del contratto, entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni dal suo ricevimento.

## **Articolo 8**

### **(Adempimenti antimafia e subappalto)**

La stipula del presente atto viene eseguita sotto l'osservanza degli adempimenti previsti dalle Leggi 31/5/1965 n. 575, 19/3/1990 n. 55, 17/1/1994 n. 47, dal Decreto Legislativo 8/8/1994 n. 490, dal DPR 252 del 3 giugno 1998 e dal Decreto Legislativo n. 159/2011, come integrato e corretto dal Decreto Legislativo n. 218/2012.

È ammesso il ricorso al subappalto nei limiti e nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 105 del D.Lgs.vo 50/2016.

L'Impresa provvederà al deposito del contratto di subappalto presso gli Uffici dell'Amministrazione almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni.

Contestualmente, l'Impresa trasmetterà, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal vigente Codice degli Appalti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs.vo 50/2016.

Non si considerano subappalto gli acquisti di materiali, semilavorati effettuati presso terzi per l'approvvigionamento di componenti previsti in commercio e la subfornitura a catalogo di prodotti informatici.



# *Ministero dell'Interno*

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE ANTICRIMINE

Non si configurano, altresì, come attività cedute in subappalto le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.

L'Impresa rimane in ogni caso unica responsabile in via esclusiva della corretta esecuzione degli obblighi contrattuali nei confronti dell'Amministrazione, anche per quelle attività svolte da aziende appaltatrici.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto e procedere ad esecuzione in danno nel caso in cui venissero rilevati subappalti non autorizzati nel corso dell'esecuzione del contratto.

## **Articolo 9**

### **(Modifiche e varianti tecniche)**

Qualora nel corso dell'esecuzione della fornitura si rendesse necessario ed opportuno, anche su proposta dell'Impresa, operare modifiche, nonché varianti al contratto di appalto in corso di validità derivante dalla presente procedura, per il configurarsi delle ipotesi previste e disciplinate dall'articolo 106, comma 1, lettere b), c), d) ed e), del D.Lgs.vo 50/2016 e nel rispetto di entrambe le condizioni di cui al successivo comma 2, lettere a) e b), del sopramenzionato articolo, il Responsabile unico del procedimento provvederà a fornire formale autorizzazione.

Qualora dette modifiche, previi accordi tra le parti, risultassero di entità tale da non dar luogo a variazioni dei prezzi o delle altre condizioni contrattuali, l'Impresa sarà tenuta ad eseguirle senza alcun compenso su richiesta dell'Amministrazione.

Qualora, viceversa, esse comportassero delle diminuzioni, sarà del pari convenuta la riduzione da apportare al prezzo contrattuale.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE ANTICRIMINE

Quanto sopra sarà fatto constatare:

- a) con verbale sottoscritto dalle parti, qualora le modifiche o le varianti tecniche non comportino prolungamenti dei termini di verifica e/o consegna, sospensione di lavori e variazioni di prezzo;
- b) con atto addizionale, se le modifiche o le varianti tecniche comportino variazioni di prezzo, prolungamento dei termini di verifica e/o consegna, diminuzioni di prestazioni e comunque di oneri e costi.

Tali documenti, sottoscritti dalle parti, dovranno chiaramente precisare:

- a) le modifiche da introdurre, descritte singolarmente;
- b) la frazione dei materiali in fornitura sui quali ciascuna modifica dovrà essere introdotta in dipendenza dello stato di esecuzione del contratto;
- c) l'incidenza di tali modifiche del materiale in fornitura sulle caratteristiche, sulle prestazioni e sui tempi contrattuali.

Detti documenti dovranno, altresì, essere sottoposti alla successiva approvazione del Responsabile unico del procedimento.

## Articolo 10

### **(Garanzia definitiva per la stipula del contratto)**

A titolo di garanzia degli obblighi assunti, l'Impresa, ai sensi degli articoli 103 del Decreto Legislativo n. 50/2006, costituirà entro 15 (quindici) giorni solari decorrenti dalla stipula del presente atto negoziale una garanzia definitiva di € \_\_\_\_\_, pari al \_\_, \_\_% dell'importo contrattuale, da effettuare alternativamente mediante polizza fidejussoria bancaria o assicurativa, senza eccezioni ed oneri di preventiva escussione.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La



# *Ministero dell'Interno*

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE ANTICRIMINE

garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

Le fidejussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

La garanzia fidejussoria a scelta dell'Impresa può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3, del D. Lgs.vo n. 50/2016.

Nell'eventualità di ricorso ad intermediari finanziari il modulo di fidejussione deve contenere gli estremi dell'autorizzazione di cui all'art. 107, comma 3, del D. Lgs.vo 1 settembre 1993, n. 385.

La garanzia dovrà essere corredata da un'autodichiarazione resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 con allegato un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, con la quale il sottoscrittore dell'Istituto di credito/assicurativo dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante.

In alternativa, la sottoscrizione della garanzia potrà essere corredata da autentica notarile ai sensi dell'articolo 2703 del Codice Civile.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare controlli a campione interrogando direttamente gli istituti di credito/assicurativi circa le garanzie rilasciate ed i poteri dei sottoscrittori.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito.



# *Ministero dell'Interno*

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE ANTICRIMINE

L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Lo svincolo è **automatico**, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

Qualora l'ammontare della polizza dovesse ridursi per qualsiasi causa, l'Impresa dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'Amministrazione; in caso di inottemperanza alla richiesta di integrazione della cauzione, venuta meno totalmente o parzialmente, il reintegro avviene mediante ritenuta sull'importo del prezzo da versare all'Impresa, fatta salva la facoltà, da parte dell'Amministrazione, in caso di inadempimento, di dichiarare risolto il contratto ed incamerare la cauzione residua nonché la richiesta di ogni maggior danno.

L'Amministrazione può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Impresa per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

La garanzia definitiva non dovrà contenere una data di scadenza e resterà in vigore per tutta la durata del contratto compreso il periodo delle garanzie e delle manutenzioni previste.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE ANTICRIMINE

La garanzia dovrà riportare la seguente dicitura: **“Garanzia definitiva per l’atto negoziale discendente dalla gara d’appalto avente ad oggetto\_\_\_\_\_.**

Non è in alcun modo ammessa l’eventuale richiesta, da parte dell’Impresa, volta ad ottenere la sospensione del provvedimento di incameramento del deposito cauzionale emesso dall’Amministrazione.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte dell’Amministrazione, che aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

## Articolo 11

(Livelli di Servizio, penalità in caso di ritardi e termine essenziale) .

### **11.1 – Approntamento alla verifica funzionale di conformità**

Il mancato rispetto dei termini previsti per la comunicazione di approntamento al collaudo, comporterà l’applicazione, in misura giornaliera, di una penale corrispondente allo 0,5 per mille del valore netto del contratto.

### **11.2 - Servizi di assistenza tecnica e manutenzione evolutiva e correttiva**

Il mancato rispetto dei termini previsti per la prestazione dei servizi di assistenza tecnica e manutenzione evolutiva e correttiva comunicazione di approntamento al collaudo, comporterà l’applicazione, in misura giornaliera, di una penale corrispondente allo 1 per mille del valore netto del contratto.

Nel caso in cui gli interventi di ripristino non vengono eseguiti nelle modalità e nei tempi previsti, l’Amministrazione, laddove ritenuto opportuno, si riserva la facoltà di procedere all’esecuzione dell’intervento in proprio, addebitando gli oneri a danno dell’Impresa.

### **11.3 - Termine essenziale**

In tutte le ipotesi previste di applicazione di penali disciplinate dai precedenti capoversi, l’ammontare complessivo delle penalità non potrà, in ogni caso, superare il 10% dell’importo contrattuale.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE ANTICRIMINE

Parimenti, in tutte le ipotesi previste di applicazione di penali disciplinate dai precedenti capoversi, trascorso il termine di 15 (quindici) giorni, da considerarsi **termine essenziale** ai sensi dell'articolo 1457 del Codice civile, il ritardo è da considerarsi grave inadempimento e l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, all'incameramento del deposito cauzionale, all'esecuzione in danno dell'Impresa, nonché all'affidamento della fornitura al secondo classificato nella procedura di gara di affidamento.

Qualora l'importo complessivo delle medesime dovesse risultare superiore al limite del 10% dell'importo contrattuale, l'Amministrazione, previa diffida ad eseguire l'attività entro il termine ultimo di 30 giorni, procederà alla risoluzione contrattuale in danno dell'Impresa ed all'incameramento del deposito cauzionale, fatto salvo il diritto dell'ulteriore risarcimento per i danni causati dall'inadempimento del contratto.

L'applicazione delle penali non preclude il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento del danno ulteriore.

Le domande per disapplicazione delle penalità, motivate e documentate esaurientemente, dovranno essere presentate all'Amministrazione, pena la decadenza, entro 30 (trenta) giorni solari dalla data di ricezione della raccomandata con la quale è stata comunicata l'applicazione della penalità.

## Articolo 12

### (Pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari)

#### **Quanto ad €      IVA esclusa.**

Le parti contrattuali, concordemente tra loro, convengono, come in effetti convengono, che, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, che recepisce la Direttiva Europea 2000/35/CE, come modificato dal Decreto Legislativo 9 ottobre 2012, n. 192, di recepimento della Direttiva 2011/7/UE, l'Amministrazione provvederà al pagamento di quanto dovuto entro il termine di 60 (sessanta) giorni lavorativi decorrenti, a seconda dei casi, dalla data di ricevimento della fattura elettronica di cui all'articolo 1, commi da 209 a 214, della





# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE ANTICRIMINE

Legge 24/12/2007, nr. 244, da emettersi successivamente alla data di ricezione della comunicazione di avvenuta approvazione del certificato di verifica di conformità funzionale positiva, ovvero, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, comunque decorrenti dalla data di comunicazione di avvenuta approvazione del certificato di verifica di conformità funzionale positiva, nell'ipotesi di ricevimento in data anteriore della fattura, in aderenza alla previsioni di cui alle lettere b), c) e d), dell'articolo 4 del suindicato Decreto Legislativo n. 231/2002 e ss.mm.ii..

La predetta fattura, recante obbligatoriamente il numero di **codice CIG** \_\_\_\_\_, dovrà essere intestata al: MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO DELLA P.S. - Direzione Centrale Anticrimine, secondo le modalità disposte dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 (**Tracciabilità dei flussi finanziari**), nonché dalla Legge nr. 244 del 24/12/2007 e dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze nr. 55 del 3/4/2013 recante il relativo Regolamento di attuazione, con **codice IPA**: \_\_\_\_\_.

Resta fin d'ora inteso che il presente contratto si intenderà espressamente risolto in tutti i casi in cui risulterà che le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di Banche o della Società Poste Italiane S.p.A..

**CODICE CIG** \_\_\_\_\_

CONTO CORRENTE DEDICATO:

GENERALITA' DELEGATI AD OPERARE SUL CONTO:

CODICE FISCALE AZIENDA

## **12.1 - Clausola risolutiva espressa**

In caso di violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi attraverso i canali indicati nel paragrafo precedente, il presente contratto si intenderà automaticamente ed espressamente risolto, in applicazione dell'articolo 3, comma 8, della Legge n. 136/2010 e successive modificazioni.

L'Impresa si obbliga a partecipare, giustificandola con documenti legali, qualunque successiva variazione della forma di pagamento e relativa quietanza indicate nel contratto.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE ANTICRIMINE

Ove si ometta di partecipare la predetta comunicazione, l'Amministrazione rimarrà esonerata da qualsiasi responsabilità che possa derivare per i pagamenti effettuati con le modalità previste dal comma precedente.

Nel caso si dovessero verificare decadenze o cessazioni dalle cariche statutarie, anche se tali decadenze o cessazioni avvengano "*ope legis*" e/o per fatto previsto negli atti legali del fornitore, quando anche pubblicate nei modi di legge, l'Impresa s'impegna a darne tempestiva notifica all'Amministrazione stipulante.

In difetto di tale comunicazione, l'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la forma ed i modi di pagamento eseguiti.

Tutti gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale potranno, senza oneri di diffida o di azione giudiziaria, essere detratti dal corrispettivo dovuto dall'Amministrazione che potrà rivalersi anche sul deposito cauzionale.

## Articolo 13

### (Vizi)

L'Impresa sarà tenuta a garantire, ai sensi dell'articolo 1490 del Codice civile, che la merce fornita sia immune da vizi o difetti di costruzione delle materie prime, che la rendano inidonea all'uso al quale è destinata, o che ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, nonché possedere tutti i requisiti indicati nella documentazione allegata all'offerta.

I beni dovranno essere garantiti dall'Impresa da tutti gli inconvenienti non derivanti da causa di forza maggiore, per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi, salvo maggiore durata offerta dalla medesima, a decorrere dalla data di consegna all'ente fruitore, ai sensi del Codice del Consumo di cui al Decreto Legislativo 6/9/2005, n. 206.

Pertanto, l'Impresa sarà obbligata ad eliminare, a proprie spese, tutti i difetti manifestatisi durante tale periodo, dipendenti da vizi di costruzione, da materiali impiegati o da difettoso assemblaggio.

## Articolo 14



# *Ministero dell'Interno*

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE ANTICRIMINE

## **(Clausola dell'Amministrazione più favorita)**

L'Impresa assicura che i prezzi indicati nella lettera di offerta e riprodotti in contratto sono i più favorevoli praticati a parità di prestazioni, termini e condizioni, a qualsiasi altro soggetto pubblico in Italia e in ambito comunitario e che eventuali minori prezzi, fino al collaudo dell'applicativo previsto nel presente contratto, saranno applicati anche alla presente fornitura. Tale clausola non sarà applicata con effetto retroattivo per le eventuali prestazioni similari già erogate ed accettate dall'Amministrazione.

## **Articolo 15**

### **(Brevetti e diritti d'autore)**

L'Impresa sosterrà ogni onere di difesa contro qualsiasi azione legale promossa nei confronti dell'Amministrazione, qualora tale azione si fondi sulla pretesa che le macchine o i programmi o i prodotti "software" e il materiale su licenza, di seguito indicati congiuntamente con il termine "prodotti", o il loro uso violino in Italia brevetti per invenzione, modelli industriali o diritti d'autore.

In tal caso, l'Impresa pagherà le somme eventuali dovute a titolo di risarcimento danni e le spese giudiziali in seguito a sentenza di condanna esecutiva, purché l'Amministrazione informi immediatamente per iscritto l'Impresa di tali azioni promosse contro di essa, nonché di tutte le relative intimazioni preliminari e l'Amministrazione abbia conferito all'Impresa, riguardo a tali azioni le più esclusive facoltà di controllo della difesa anche in relazione ad eventuali trattative per la composizione della vertenza.

Le obbligazioni derivanti all'Impresa dalla presente clausola sono subordinate alla condizione che se i suddetti prodotti divengano, o ad opinione dell'Impresa possano divenire, oggetto di un'azione legale per violazione in Italia di brevetti o diritti d'autore, l'Amministrazione riconosca all'Impresa, a scelta ed a spese di quest'ultima, la facoltà di far ottenere all'Amministrazione il diritto di continuare ad usare i prodotti in questione o di sostituirli o modificarli in modo che non



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE ANTICRIMINE

violino più brevetti o diritti d'autore o ancora di ritirarli se nessuna di queste alternative, a giudizio dell'Impresa, fosse ragionevolmente attuabile.

In quest'ultima ipotesi, l'Impresa rimborserà all'Amministrazione:

- se trattasi di macchine, il loro valore al netto del valore di ammortamento alla data computato secondo la normale prassi dell'Impresa;
- se trattasi di prodotti “software” o di materiale su licenza, l'importo pagato dall'Amministrazione per il loro acquisto.

L'Impresa non avrà alcuna responsabilità per qualsiasi azione legale promossa contro l'Amministrazione basata su:

- combinazione, funzionamento od uso di un prodotto fornito dall'Impresa con apparecchiature o dati non forniti dall'Impresa;
- modifiche effettuate dall'Amministrazione di un prodotto fornito dall'Impresa;
- violazione in Italia di brevetti e diritti d'autore causata da un prodotto non fornito dall'Impresa anche se da essa distribuito.

Quanto sopra definisce i limiti di responsabilità dell'Impresa in relazione a violazione di brevetti o diritti d'autore.

## Articolo 16

### **(Obblighi dell'Impresa nei confronti del proprio personale dipendente ed in materia di tutela ambientale)**

L'Impresa si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di lavoro, assumendosene a carico tutti i relativi oneri.

In particolare, l'Impresa si obbliga ad osservare, nei confronti dei lavoratori impiegati per l'esecuzione della commessa formante l'oggetto dell'appalto, le condizioni normative in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni), di assicurazioni sociali e di pagamento dei contributi nonché di quelle retributive, previste dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro nazionali e di zona



# *Ministero dell'Interno*

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE ANTICRIMINE

stipulati tra le parti firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative applicabili alla data dell'offerta, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo stipulato per la categoria fino alla consegna dei beni oggetto della presente fornitura.

I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

Inoltre, l'Impresa si impegna ad osservare scrupolosamente, nei confronti del personale dipendente, le normative vigenti in materia di rispetto dell'ambiente, di parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro (Legge 9 dicembre 1977, n. 903 e Decreto Legislativo 11 aprile 2006 e successive modificazioni) e di diritto al lavoro dei disabili (Legge 12 marzo 1999, n. 68 e successive modificazioni).

L'Impresa appaltatrice risponde dell'osservanza degli obblighi da parte dei subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

Si applicano le disposizioni di cui ai commi 28, 28 bis e 28 ter dell'articolo 35 del Decreto Legge 4 luglio 2006, n.223, convertito con modificazioni dalla Legge 4 agosto 2006, n.248, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la realizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale", concernenti la responsabilità solidale del committente/appaltatore con l'appaltatore/subappaltatore in materia di versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto l'appaltatore/subappaltatore.

In caso di accertate violazioni degli obblighi sopradetti, e salvo quanto previsto dall'articolo 5, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici, l'Amministrazione, previa comunicazione all'Impresa delle inadempienze denunciate



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE ANTICRIMINE

dall'Ispettorato del Lavoro, o comunque accertate, potrà sospendere l'emissione dei mandati di pagamento per l'ammontare che sarà indicato dall'Ispettorato stesso fino a quando la vertenza non risulti definita.

Per detta sospensione, l'Impresa non può opporre eccezioni all'Amministrazione appaltante né pretendere da essa risarcimenti di danni.

La sospensione dei pagamenti non incide sull'obbligo dell'Impresa di adempiere alle proprie prestazioni e l'Impresa non potrà considerare tale comportamento dell'Amministrazione come inadempimento ovvero come produttivo di danni per l'Impresa stessa.

L'Impresa si impegna, comunque, a manlevare l'Amministrazione da tutte le eventuali conseguenze derivanti dall'inosservanza delle norme e prescrizioni suddette.

## Articolo 17

### **(Obblighi dell'Impresa in materia di tutela della riservatezza)**

L'Impresa si obbliga a garantire il rigoroso rispetto della normativa contenuta nel Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii.

In particolare, il personale dell'Impresa che, nell'ambito dell'erogazione del servizio oggetto della fornitura, si troverà a dover utilizzare i dati messi a disposizione dall'Amministrazione ed indicati quali "elementi classificati riservati" dovrà essere abilitato a tale utilizzazione nel medesimo grado richiesto per i dipendenti dell'Amministrazione stessa.

E' fatto divieto al personale dell'Impresa di divulgare i dati attinenti alle informazioni riservate ed al personale dell'Amministrazione di cui venga a conoscenza in relazione all'esecuzione del presente contratto.

Ove l'Impresa intenda diffondere:

- a) informazioni riguardanti i dati tecnici e le attività d'impiego dei beni in fornitura, che non siano state precedentemente rese pubbliche mediante la pubblicazione del bando di gara;



# *Ministero dell'Interno*

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE ANTICRIMINE

b) Immagini dei beni in fornitura prima che essi siano stati consegnati all'Amministrazione ed impiegati nei servizi d'istituto,

dovrà rivolgere apposita istanza all'Ufficio per le Relazioni Esterne della Segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, indirizzata per conoscenza all' Ufficio Impianti Tecnici, Telecomunicazioni e Informatica, all'Ufficio Tecnico e Analisi di Mercato e al Servizio Logistico della Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale.

Il predetto Ufficio per le Relazioni Esterne provvederà a fornire apposito riscontro, tenendo informati gli altri Uffici interessati.

L'Amministrazione può espressamente autorizzare i dipendenti dell'Impresa ai fini dell'eventuale trattamento dei dati personali.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza di cui ai commi precedenti, l'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto il presente contratto, fermo restando che codesta Impresa sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Amministrazione.

## **Articolo 18**

### **(Decadenza e diritti dell'assuntore)**

L'Impresa si obbliga, a pena di decadenza, a far precedere ogni eventuale azione in sede giudiziaria volta a far valere pretese di ogni tipo fondate sul presente contratto da un'apposita istanza, da trasmettersi al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, nel termine di 3 (tre) mesi dal giorno della liquidazione finale del contratto.

## **Articolo 19**

### **(Recesso dell'Amministrazione)**

Ai sensi dell'art.109 del Decreto Legislativo 50 del 18 aprile 2016, è in facoltà dell'Amministrazione, previa formale comunicazione da darsi con preavviso non inferiore a 20(venti) giorni, recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE ANTICRIMINE

magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite.

Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei lavori, servizi o forniture eseguiti.

In ossequio al disposto di cui all'art. 1, comma 13, del D.L. n. 95/2012, convertito con Legge 7/8/2012, n. 135, l'Amministrazione si riserva il diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'Impresa con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle intervenute convenzioni stipulate da CONSIP S.p.A., ai sensi dell'art. 26, comma 1, della Legge 23/12/1999, n. 488, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'Impresa non acconsenta ad una modifica proposta da Consip S.p.A., delle condizioni economiche tali da rispettare il limite di cui all'art. 26, comma 3, della Legge n. 488/1999.

In ottemperanza al disposto di cui all'art. 92, comma 3, del D.Lgs.vo n. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.) l'Amministrazione recederà dal contratto nell'ipotesi di esito positivo dell'informazione antimafia, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

## **Articolo 201**

### **(Controversie contrattuali)**

Tutte le controversie, nessuna esclusa, derivanti dalla interpretazione ed esecuzione del presente contratto, verranno deferite esclusivamente all'Autorità giurisdizionale competente.

## **Articolo 21**

### **(Domicilio legale)**





# *Ministero dell'Interno*

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE ANTICRIMINE

A tutti gli effetti di legge, l'Impresa dichiara di eleggere domicilio in \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, ove è convenuto che possono essere ad esse notificati tutti gli atti di qualsiasi natura inerenti al contratto. L'Impresa è tenuta a comunicare all'Ente stipulante ogni successiva variazione del domicilio dichiarato. In mancanza della suddetta comunicazione, sono a carico dell'Impresa tutte le conseguenze che possono derivare dall'intempestivo recapito della corrispondenza, con particolare riferimento a quelle emergenti dall'eventuale ritardo nell'esecuzione del contratto.

## **Articolo 22**

### **(Oneri fiscali)**

Restano a carico dell'Impresa gli oneri fiscali previsti dalle leggi in vigore, fino ad esaurimento del presente contratto.

## **Articolo 23**

### **(Esecutività, vincoli contrattuali e responsabilità)**

L'Amministrazione parteciperà all'Impresa, a mezzo raccomandata A/R e/o via telefax e/o tramite PEC e/o con consegna a mano, l'avvenuta approvazione del contratto e la sua registrazione, a norma delle vigenti disposizioni di legge, da parte degli Organi di Controllo.

Il presente contratto, mentre vincola l'Impresa contraente fin dalla sua sottoscrizione, non impegnerà l'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, se non dopo che sarà stato approvato e reso esecutivo a norma delle vigenti disposizioni di legge.

L'Impresa non assume alcuna altra obbligazione e non presta alcuna altra garanzia oltre a quelle espressamente previste dal presente contratto, salvi i limiti inderogabili di legge.

L'Impresa sarà responsabile anche per i danni derivanti da responsabilità di cui all'articolo 15 (Brevetti e diritti d'autore) del presente contratto.

L'applicazione delle penali ai sensi dell'articolo 11 (Penalità in caso di ritardi e termine essenziale), fatto salvo quanto disciplinato dal medesimo articolo 11, è prevista nelle fattispecie contemplate dalle seguenti clausole del presente contratto:



# *Ministero dell'Interno*

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE ANTICRIMINE

- articolo 5, primo paragrafo;
- articolo 25, ultimo paragrafo

L'Amministrazione, oltre all'ipotesi prevista dall'articolo 11 (Penalità in caso di ritardi e termine essenziale), Paragrafo 11.9 del presente contratto, procederà alla risoluzione contrattuale di diritto - mediante dichiarazione unilaterale dell'Amministrazione che verrà comunicata mediante lettera raccomandata A.R. - e all'esecuzione in danno, con incameramento delle cauzioni, nelle fattispecie contemplate dalle seguenti clausole del presente contratto:

- articolo 5 penultimo capoverso;
- articolo 6.6;
- articolo 7, 4° capoverso;
- articolo 8, ultimo capoverso;
- articolo 10;
- articolo 12.1;
- articolo 17, ultimo capoverso;
- articolo 23 ultimo capoverso;
- articolo 26, 2° capoverso.

Inoltre, qualora l'Impresa non adempia anche ad uno degli altri obblighi derivanti dal contratto, non disciplinati dalle disposizioni indicate al quinto e al sesto comma del presente articolo 23, l'Amministrazione, accertata l'insussistenza di cause di forza maggiore, procederà a formale diffida ad adempiere, assegnando un termine di 15 (quindici) giorni.

Trascorso infruttuosamente tale termine, l'Amministrazione procederà parimenti alla risoluzione del contratto, con effetto immediato, all'esecuzione in danno ed al conseguente incameramento delle cauzioni, fermo restando il diritto della medesima a richiedere il risarcimento dei danni derivanti dal mancato adempimento.



# *Ministero dell'Interno*

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE ANTICRIMINE

## **Articolo 24**

### **(Cessione del credito)**

Non è ammessa la cessione dei crediti derivanti dal presente contratto.

## **Articolo 25**

### **(Salvaguardia dell'obsolescenza)**

E' fatto obbligo all'Impresa di fornire, fino all'avvenuta effettuazione della verifica, il prodotto con tutte le varianti migliorative fino a quel momento intervenute nella linea di produzione ordinaria.

A tal fine, l'Impresa dovrà comunicare all'Amministrazione tutte le migliorie intervenute successivamente alla stipulazione del contratto e fino alla verifica della fornitura, ferma restando la facoltà dell'Amministrazione medesima di accettarle, senza oneri aggiuntivi.

In caso di mancata comunicazione circa le varianti migliorative di cui al primo comma verrà applicata una penale pari all' 10% (dieci per cento) dell'importo del prezzo da versare all'Impresa.

## **Articolo 26**

### **(Risoluzione in caso di condanna penale)**

E' sempre fatta salva la facoltà per l'Amministrazione, una volta acquisita conoscenza dell'esercizio di un'azione penale, a carico del rappresentante legale dell'Impresa o dei suoi Organi Societari o di uno dei suoi componenti, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, di sospendere cautelativamente le proprie prestazioni ovvero l'intero contratto, previa valutazione dell'interesse pubblico all'erogazione del servizio.

In caso di sentenza definitiva di condanna, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del presente contratto; qualora la responsabilità penale venisse accertata successivamente all'avvenuta esecuzione del contratto, l'Amministrazione, a salvaguardia della propria immagine, potrà richiedere all'Impresa la corresponsione di un indennizzo pari al 10% dell'importo del contratto.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE ANTICRIMINE

L'Impresa avrà diritto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

## **Articolo 27**

### **(Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze)**

L'Amministrazione ha valutato nel caso "di specie" la non sussistenza di interferenze nelle attività lavorative. I costi della sicurezza per tali rischi sono pari a zero. *(da adeguare in base all'offerta)*

Si allega il D.U.V.R.I statico.

## **Articolo 28**

### **(Patto di integrità)**

Le parti dichiarano di conformarsi agli obblighi contenuti nell'unito "Patto di integrità", predisposto nel rispetto del disposto normativo di cui all'articolo 1, comma 17, della Legge n. 190/2012 ed allegato al presente atto negoziale, di cui diviene parte integrante, impegnandosi reciprocamente ad improntare i rispettivi comportamenti ai principi di trasparenza e correttezza in esso contenuti.

## **Articolo 29**

### **(Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero dell'Interno)**

Le parti dichiarano di conformarsi agli obblighi derivanti dall'unito "Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero dell'Interno", adottato nel rispetto del disposto normativo di cui al +3, nr. 62, approvativo del relativo Regolamento, a norma dell'articolo 54, comma 5, del Decreto Legislativo del 30 marzo 2001 n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), come sostituito dall'art. 1, comma 44, della Legge del 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) e in riferimento agli atti di indirizzo emanati dalla Commissione Indipendente per la Valutazione la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE ANTICRIMINE

pubbliche in materia di codice di comportamento approvate con Delibera n. 75/2013 “Linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni.

## Articolo 30

### (Prevalenza delle clausole contrattuali)

In caso di controversa interpretazione tra i documenti tecnici e di dettaglio allegati ed il presente contratto prevale la *ratio* contenuta nelle clausole del contratto medesimo.

Per accettazione delle condizioni stabilite nel presente contratto

Per l'Amministrazione

Per l'Impresa

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(documento firmato digitalmente in modalità elettronica)

## PATTO DI INTEGRITÀ

Atto negoziale \_\_\_\_\_ - del \_\_\_\_\_ per la fornitura di

\_\_\_\_\_

TRA



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE ANTICRIMINE

- Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale Anticrimine

E

La Società/RTI. (di seguito denominata IMPRESA)  
con sede legale in \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_  
C.F./ P. IV A \_\_\_\_\_  
rappresentata da \_\_\_\_\_  
in qualità di \_\_\_\_\_

VISTO

l' art. 1, comma 17, della Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica Amministrazione";

il Piano Nazionale Anticorruzione 2016 approvato dall' Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 831 del 3 agosto 2016;

il D. Lgs.vo 18 aprile 2016, n. 50 recante: "Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE" e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione 2016 - 2018 del Ministero dell'Interno, adottato con decreto del Ministro in data 28 gennaio 2016;

il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, con il quale è stato emanato il "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165";

il Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero dell'Interno, adottato con decreto del sig. Ministro in data 08 agosto 2016;

**L'AMMINISTRAZIONE e L'IMPRESA CONVENGONO  
QUANTO SEGUE**



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE ANTICRIMINE

## Articolo 1 (Ambito di applicazione e finalità)

I. Il presente Patto va applicato in tutte le procedure di gara sopra e sotto soglia comunitaria, salvo che per l'affidamento specifico sussista già un apposito Patto di integrità predisposto da altro soggetto giuridico (Consip).

Nelle procedure sotto soglia vanno ricompresi anche gli affidamenti effettuati sotto il limite dei 40.000,00 euro (quarantamila euro).

2. Il presente Patto di integrità rappresenta una misura di prevenzione nei confronti di pratiche corruttive, concussive o comunque tendenti ad inficiare il corretto svolgimento dell'azione amministrativa nell'ambito dei pubblici appalti banditi dall'Amministrazione.

3. Il Patto disciplina e regola i comportamenti degli operatori economici che prendono parte alle procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture, nonché del personale appartenente all'Amministrazione.

4. Nel Patto sono stabilite reciproche e formali obbligazioni tra l'Amministrazione e l'Impresa partecipante alla procedura di gara ed eventualmente aggiudicataria della gara medesima, affinché i propri comportamenti siano improntati all'osservanza dei principi di lealtà, trasparenza e correttezza in tutte le fasi dell'appalto, dalla partecipazione alla esecuzione contrattuale.

5. Il Patto, sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante dell'Impresa e dall'eventuale Direttore/i Tecnico/i, è presentato dalla Impresa medesima allegato alla documentazione relativa alla procedura di gara oppure, nel caso di affidamenti con gara informale, unitamente alla propria offerta, per formarne, in entrambi i casi, parte integrante e sostanziale.

Nel caso di Consorzi o Raggruppamenti Temporanei di Imprese, il Patto va sottoscritto dal legale rappresentante del Consorzio nonché di ciascuna delle Imprese consorziate o raggruppate e dall'eventuale loro Direttore/i Tecnico/i.

Nel caso di ricorso all'avvalimento, il Patto va sottoscritto anche dal legale rappresentante della Impresa e/o Imprese ausiliaria/e e dall'eventuale/i Direttore/i Tecnico/i.

Nel caso di subappalto - laddove consentito - il Patto va sottoscritto anche dal legale rappresentante del soggetto affidatario del subappalto medesimo, e dall'eventuale/i Direttore/i Tecnici.

6. In caso di aggiudicazione della gara il presente Patto verrà allegato al contratto, da cui sarà espressamente richiamato, così da formarne parte integrante e sostanziale.

7. La presentazione del Patto, sottoscritto per accettazione incondizionata delle relative prescrizioni, costituisce per l'Impresa concorrente condizione essenziale per l'ammissione alla procedura di gara

sopra indicata, pena l'esclusione dalla medesima. La carenza della dichiarazione di accettazione del Patto di integrità o la mancata produzione dello stesso debitamente sottoscritto dal concorrente, sono regolarizzabili attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art.83,



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE ANTICRIMINE

comma 9, del D. Lgs.vo n. 50/2016, con l'applicazione della sanzione pecuniaria stabilita nella relativa procedura di gara.

## Articolo 2 (Obblighi dell' Impresa)

1. L'Impresa conforma la propria condotta ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza.
2. L'Impresa si impegna a non offrire somme di denaro, utilità, vantaggi, benefici o qualsiasi altra ricompensa, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al personale dell'Amministrazione, ovvero a terzi, ai fini dell'aggiudicazione della gara o di distorcerne il corretto svolgimento.
3. L'Impresa si impegna a non offrire somme di denaro, utilità, vantaggi, benefici o qualsiasi altra ricompensa, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al personale dell'Amministrazione, ovvero a terzi, ai fini dell'assegnazione del contratto o di distorcerne la corretta e regolare esecuzione.
4. L'Impresa, salvi ed impregiudicati gli obblighi legali di denuncia alla competente Autorità Giudiziaria, segnala tempestivamente all'Amministrazione qualsiasi fatto o circostanza di cui sia a conoscenza, anomalo, corruttivo o costituente altra fattispecie di illecito ovvero suscettibile di generare turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento del procedimento di gara. Agli stessi obblighi, è tenuta anche l'impresa aggiudicataria della gara nella fase dell'esecuzione del contratto.
5. Il legale rappresentante dell'Impresa informa prontamente e puntualmente tutto il personale di cui si avvale, circa il presente Patto di integrità e gli obblighi in esso contenuti e vigila scrupolosamente sulla loro osservanza
6. Il legale rappresentante dell'Impresa segnala eventuali situazioni di conflitto di interesse, di cui sia a conoscenza, rispetto al personale dell'Amministrazione.
7. Il legale rappresentante dell' Impresa dichiara:
  - di non avere in alcun modo influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando di gara e della documentazione tecnica e normativa ad esso allegata, al fine di condizionare la determinazione del prezzo posto a base d'asta ed i criteri di scelta del contraente, ivi compresi i requisiti di ordine generale, tecnici, professionali, finanziari richiesti per la partecipazione ed i requisiti tecnici del bene, servizio o opera oggetto dell'appalto;
  - di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare la libera concorrenza e, comunque, di non trovarsi in altre situazioni ritenute incompatibili con la partecipazione alle gare dal Codice degli Appalti, dal Codice Civile ovvero dalle altre disposizioni normative vigenti;





# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE ANTICRIMINE

- di non aver conferito incarichi ai soggetti di cui all'art. 53, c. 16-ter, del D. Lgs.vo n. 165 del 30 marzo 2001 così come integrato dall'art.21 del D. Lgs.vo n. 39 dell'8 aprile 2013, o di non aver stipulato contratti con i medesimi soggetti;
- di essere consapevole che, qualora venga accertata la violazione del suddetto divieto di cui all'art.53, comma 16-ter, del D. Lgs.vo 30 marzo 2001, n. 165, così come integrato dall'art.21 del D. Lgs.vo 8.4.2013, n. 39 verrà disposta l'immediata esclusione dell' Impresa dalla partecipazione alla procedura d'affidamento;
- di impegnarsi a rendere noti, su richiesta dell' Amministrazione, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto eventualmente aggiudicatole.

## Articolo 3 (Obblighi dell' Amministrazione)

1. L'Amministrazione conforma la propria condotta ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza.
2. L'Amministrazione informa il proprio personale e tutti i soggetti in essa operanti, a qualsiasi titolo coinvolti nella procedura di gara sopra indicata e nelle fasi di vigilanza, controllo e gestione dell'esecuzione del relativo contratto qualora assegnato, circa il presente Patto di integrità e gli obblighi in esso contenuti, vigilando sulla loro osservanza.
3. L'Amministrazione attiverà le procedure di legge nei confronti del personale che non conformi il proprio operato ai principi richiamati al comma primo, ed alle disposizioni contenute nel codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, ovvero nel Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero dell'Interno.
4. L'Amministrazione aprirà un procedimento istruttorio per la verifica di ogni eventuale segnalazione ricevuta in merito a condotte anomale, poste in essere dal proprio personale in relazione al procedimento di gara ed alle fasi di esecuzione del contratto.
5. L'Amministrazione formalizza l'accertamento delle violazioni del presente Patto di integrità, nel rispetto del principio del contraddittorio.

## Articolo 4 (Sanzioni)

1. L'accertamento del mancato rispetto da parte dell'Impresa anche di una sola delle prescrizioni indicate all'art.2 del presente Patto potrà comportare, oltre alla segnalazione agli Organi competenti, l'applicazione, previa contestazione scritta, delle seguenti sanzioni:
  - esclusione dalla procedura di affidamento ed escussione della cauzione provvisoria a garanzia della serietà dell'offerta, se la violazione è accertata nella fase precedente all'aggiudicazione dell'appalto;



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE ANTICRIMINE

- revoca dell'aggiudicazione ed escussione della cauzione se la violazione è accertata nella fase successiva all'aggiudicazione dell'appalto ma precedente alla stipula del contratto;
- risoluzione del contratto ed escussione della cauzione definitiva a garanzia dell'adempimento del contratto, se la violazione è accertata nella fase di esecuzione dell'appalto.

2. In ogni caso, l'accertamento di una violazione degli obblighi assunti con il presente Patto di Integrità costituisce legittima causa di esclusione dell'Impresa dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti di lavori, forniture e servizi bandite dall'Amministrazione dell'Interno per i successivi tre anni.

## Articolo 5 (Controversie)

La risoluzione di ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione ed alla esecuzione del presente Patto di Integrità è demandata all'Autorità Giudiziaria competente.

## Articolo 6 (Durata)

Il presente Patto di integrità e le relative sanzioni si applicano dall'inizio della procedura volta all'affidamento e fino alla regolare ed integrale esecuzione del contratto assegnato a seguito della procedura medesima.

PER LA SOCIETA'  
Il \_\_\_\_\_  
CENTRALE

PER L'AMMINISTRAZIONE  
IL DIRETTORE

*(documento firmato digitalmente in modalità elettronica)  
in modalità elettronica)*

*(documento firmato digitalmente*